

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 58/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 356 pf 14-15 adottato nei confronti della società U.S.D. COMABBIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

società U.S.D. COMABBIO per violazione dell'art. 12, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 62, comma 2, comma 2 bis e comma 3 delle N.O.I.F., con riguardo alla condotta di un proprio sostenitore che ha introdotto all'interno dello stadio e lanciato verso la tribuna un razzo al termine della gara Ternanese-Comabbio del 16.11.2014;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Sergio DEGAUDENZI, nell'interesse della società U.S.D. COMABBIO in qualità di Presidente;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di euro 500,00 di ammenda con diffida nei confronti della società U.S.D. COMABBIO.

Si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 LUGLIO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio